



**N. 1533-A**

*Relazione orale*  
*Relatrice* CARDINALI

**ALLEGATO**

## **TESTO PROPOSTO DALLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

Comunicato alla Presidenza l'11 agosto 2014

PER IL

### **DISEGNO DI LEGGE**

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-*bis*

**Presentato dal Ministro per gli affari europei  
di concerto con il Ministro degli affari esteri  
con il Ministro della giustizia  
con il Ministro dell'economia e delle finanze  
con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
con il Ministro dell'interno  
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali  
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  
e con il Ministro dello sviluppo economico**

*(V. Stampato Camera n. 1864)*

*approvato dalla Camera dei deputati l'11 giugno 2014*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 19 giugno 2014*

**ALLEGATO**

**EMENDAMENTI**

*esaminati dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente con indicazione del relativo  
esito procedurale*

## EMENDAMENTI

### Art. 2.

#### 2.1

CANDIANI

#### **Decaduto**

*Al comma 1, è sostituito dal seguente: «La ragione sociale della società tra avvocati deve contenere l'indicazione di società tra avvocati, che deve essere indicata in forma per esteso e mai in forma abbreviata».*

---

**Art. 3.****3.1**

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA,  
STEFANO

**Ritirato**

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 5, dopo il comma 5-ter, è inserito il seguente:

"5-quater. In tutti i casi in cui la revoca o il rifiuto di rinnovo del titolo di soggiorno non siano disposti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, né a seguito di una misura di sicurezza dell'espulsione, il questore invia al domicilio dell'interessato, qualora conosciuto, l'avviso scritto e motivato dell'inizio del procedimento di revoca o di rifiuto di rinnovo e dei motivi ostativi al mantenimento o al rinnovo del titolo di soggiorno tradotta anche in lingua conosciuta dall'interessato o, in mancanza, in lingua inglese o francese o araba o spagnola, con l'indicazione della facoltà di fare pervenire per iscritto al questore stesso entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'avviso eventuali controdeduzioni o elementi a favore del mantenimento o del rinnovo del titolo di soggiorno in corso di validità o di rinnovo o del rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo; in tali casi il provvedimento di revoca o di rifiuto di rinnovo può essere adottato dal Questore soltanto dopo il decorso di tale termine e deve essere motivato anche con riferimento agli eventuali elementi e contro deduzioni fatti pervenire. In ogni caso la revoca o il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno per la condanna per un reato commesso in Italia possono essere disposti soltanto quando si tratta di sentenza definitiva per un delitto doloso tra quelli indicati nell'articolo 380 del codice di procedura penale che condanna a pena detentiva, già scontata, e il comportamento tenuto dallo straniero costituisce una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave alla sicurezza dello Stato o ai diritti fondamentali della persona o all'incolumità pubblica e tenuto conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine"».

**3.2**

CANDIANI

**Decaduto**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «a euro 309» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora il cittadino extracomunitario sottoposto a controllo non sia in possesso dell'apposita ricevuta rilasciata dal que-*

store che certifichi la dichiarazione di soggiorno la sanzione amministrativa è aumentata del doppio».

### 3.3

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO

#### **Ritirato**

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

«*b-bis*) all'articolo 10, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il provvedimento di respingimento alla frontiera è adottato con atto scritto e motivato ed è comunicato all'interessato, unitamente all'indicazione delle modalità d'impugnazione, tradotto in lingua a lui conosciuta, ovvero in inglese, francese, spagnolo o arabo";

*b-ter*) all'articolo 10, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Agli stranieri che sono fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento irregolare delle frontiere via terra, via mare o via aria o che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso, si applica l'articolo 10-*bis*";

*b-quater*) L'articolo 10-*bis* è sostituito dal seguente:

"Art. 10-*bis*. - (*Stranieri in situazione di soggiorno irregolare: accertamenti, rilascio di titoli di soggiorno e decisione di rimpatrio*). - 1. Lo straniero si trova in situazione di soggiorno irregolare nel territorio dello Stato:

*a*) se non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso previste nell'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) e non è titolare in Italia di un permesso di soggiorno per motivi umanitari o rilasciato ad altro titolo;

*b*) se è sprovvisto di documenti di viaggio o di identificazione validi o in corso di rilascio o di rinnovo, salvo che sia titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e per motivi umanitari in corso di validità o di rinnovo;

*c*) se è sprovvisto di un titolo di soggiorno valido o in corso di rilascio o di rinnovo, esclusi i casi di identificazione durante le verifiche di frontiera svolte all'attraversamento delle frontiere esterne in uscita dal territorio dello Stato;

*d*) se entra nel territorio dello Stato eludendo i controlli di frontiera o essendo comunque sprovvisto di documenti di viaggio o di identificazione validi e di un visto di ingresso, ove prescritto;

e) se è fermato o scoperto dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento irregolare via terra, via mare o via aria delle frontiere o del territorio dello Stato;

f) se si presenta ai valichi di frontiera sprovvisto dei requisiti previsti per l'ingresso o il soggiorno nel territorio dello Stato ed è comunque ammesso nel territorio dello Stato per necessità di pubblico soccorso;

g) se è comunque trovato nel mare territoriale o a bordo di un aeromobile che giunge ad un aeroporto italiano o a bordo di un natante che è in navigazione nel mare territoriale ovvero in zona contigua al mare territoriale e in tali casi è sprovvisto di documenti di viaggio o di identificazione o di un valido titolo di soggiorno o si hanno elementi per dubitare della sua identità o nazionalità o comunque deve essere soccorso trovandosi in situazione di bisogno o di pericolo per la sua salute o incolumità personale;

h) se al momento della dimissione da un istituto penitenziario per qualsiasi motivo, anche a seguito di cessazione di misura cautelare detentiva, non sono ancora identificate la sua identità o nazionalità o è sprovvisto di documenti di identificazione o di un valido titolo di soggiorno".

2. La persona che si trova nel territorio dello Stato in una delle situazioni indicate nel comma 1 e che vi sia condotta essendo stata comunque soccorsa in situazione di bisogno o di pericolo, anche nelle acque internazionali, è subito accompagnata, anche dai pubblici ufficiali, presso un centro di prima accoglienza o presso i servizi sanitari per i necessari accertamenti medici e le necessarie prestazioni assistenziali previste dall'articolo 35. Il soccorso deve avvenire anche a bordo del natante italiano che svolge le necessarie operazioni di salvataggio di migranti nelle acque del mare territoriale o nelle acque internazionali e in tal caso la persona soccorsa è accompagnata al primo porto italiano sicuro e il comandante del natante italiano avvisa immediatamente le autorità marittime o di pubblica sicurezza della situazione di difficoltà dei migranti e delle necessità di soccorso e di assistenza sanitaria. Lo straniero che deve essere assistito per necessità di pubblico soccorso deve essere anzitutto avviato alle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e riceve da esse le cure necessarie ai sensi dell'articolo 35 fino all'esito dell'evento morboso.

3. Al minore che si trova nel territorio dello Stato in una delle situazioni indicate nel comma 1 non accompagnato da un adulto responsabile si applicano gli articoli 402 e 403 del codice civile, gli articoli 32 e 33 e le loro norme di attuazione, nonché le altre norme a tutela dei minori. In caso di incertezza sull'età della persona si applicano le norme in materia di minori e l'autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, dispone le verifiche e gli accertamenti secondo le modalità previste dalle norme legislative in vigore.

4. La persona che si trovi in una delle situazioni indicate nel comma 1 è accompagnata presso i locali degli uffici di polizia a cura degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza ai fini della identificazione ai sensi dell'articolo 396 del codice di procedura penale e ai sensi dell'articolo

Il della legge 18 maggio 1978, n. 191. La persona che trovandosi in una delle situazioni indicate nel comma 1 sia accompagnata o si presenti spontaneamente presso un ufficio di polizia può essere sottoposta ai rilievi fotodattiloscopici.

5. Lo straniero appartenente ad una delle categorie indicate nei commi 1 dopo che siano stati svolti i rilievi fotodattiloscopici:

a) è immediatamente sottoposto ad arresto o a fermo nelle ipotesi previste dalla legge ovvero nei suoi confronti è ripristinata l'esecuzione della pena detentiva nei casi indicati dall'articolo 16;

b) è sottoposto a trattenimento provvisorio per un massimo di 96 ore presso un centro di permanenza temporanea disposto ai sensi dell'articolo 14, comma 1, dal Questore con provvedimento scritto e motivato qualora sia destinatario di un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o per motivi di prevenzione del terrorismo o per motivi di sicurezza pubblica, previsti nell'articolo 13, comma 1 e comma 2, lettera c), ovvero abbia violato il divieto di rientro nel territorio dello Stato disposto a seguito di espulsione adottata a titolo di misura di sicurezza;

c) è riportato in un centro di permanenza temporanea se era sottoposto a trattenimento, qualora se ne sia illegittimamente allontanato e in tale caso ricominciano a decorrere i termini del trattenimento interrotti dall'indebito allontanamento, salvo che il Questore gli consegni l'ordine di lasciare il territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 14, comma 5-bis o disponga il rinvio dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 14-*quater*;

d) è nuovamente soggetto alle misure restrittive diverse dal trattamento indicate nell'articolo 14, comma 1-*bis*, se era espulso ed era stato ad esse sottoposto e se ne era sottratto, salve le possibilità di applicare allo straniero diverse misure in base alle disposizioni degli articoli 13 e 14 o di disporre il rinvio dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 14-*quater*.

6. Lo straniero appartenente ad una delle categorie indicate nei commi 1 che non si trovi in una delle situazioni indicate nel comma 5 deve essere subito rimesso in libertà subito dopo l'identificazione, da svolgersi in ogni caso entro 12 ore dal momento in cui sia stato accompagnato presso i locali della Questura, qualora anche a seguito dei rilievi fotodattiloscopici, si accerti la sua identità o nazionalità e la sua titolarità di un titolo di soggiorno in corso di validità o in corso di rilascio o in corso di rinnovo.

7. Lo straniero appartenente ad una delle categorie indicate nei commi 1, 2 e 4 il quale, dopo che siano stati svolti gli eventuali rilievi fotodattiloscopici, non si trovi in una delle situazioni indicate nei commi 5 e 6 svolge subito un colloquio presso gli uffici della Questura o con personale da essa delegato finalizzato a raccogliere tutti gli elementi utili ad accertare l'identità e la nazionalità della persona, a reperire i suoi documenti di viaggio e a definire la situazione personale, familiare, sociale e sanitaria in cui si trova in Italia, i suoi effettivi mezzi di sostentamento, gli eventuali rapporti di lavoro svolti in Italia, anche in modo irregolare,

e i suoi legami familiari e sociali nel Paese di origine. Il colloquio si svolge con l'ausilio di un interprete qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana e ad esso può presenziare, se lo straniero ne dispone, un difensore o un rappresentante di ente o associazione operante in favore degli stranieri. In ogni caso nel colloquio lo straniero deve essere informato in lingua a lui comprensibile della sua condizione giuridica, della possibilità di presentare immediatamente alla stessa Questura domanda di protezione internazionale ovvero domanda di rilascio di un titolo di soggiorno in una delle situazioni indicate negli articoli 5, 18, 18-bis, 19, 20, 22, 29, 29-bis, 30, 31, 32, 33 del presente testo unico ovvero domanda di rilascio di carta di soggiorno per familiari italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea nei casi previsti dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e, in mancanza, delle possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari in caso sia identificato ovvero di usufruire di forme di rimpatrio volontario assistito.

8. Lo straniero si trova altresì in situazione di soggiorno irregolare nel territorio dello Stato se si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il suo permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dall'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. Tuttavia in tali casi qualora lo straniero abbia iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare ovvero abbia ricevuto un provvedimento di rifiuto di rinnovo o di annullamento o di revoca del suo titolo di soggiorno, che sia stato disposto non per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, né per la condanna per reati, né per l'uso di documenti falsi o contraffatti, si considera in situazione di soggiorno irregolare soltanto dopo che sia trascorso il termine per l'impugnazione dei provvedimenti di rifiuto o rifiuto di rinnovo o di revoca del titolo di soggiorno senza che il provvedimento sia stato impugnato o se, dopo l'impugnazione, il giudice non ne abbia ordinato la sospensione o il ricorso giurisdizionale sia stato rigettato.

9. Nelle ipotesi indicate al comma 7, dopo lo svolgimento del colloquio ivi previsto, e nelle ipotesi indicate nel comma 8, sulla base degli elementi raccolti dal Questore d'ufficio e di quelli forniti da altre autorità o dallo stesso straniero o dal suo difensore o da ente che opera in favore degli stranieri:

a) qualora lo straniero manifesti in qualsiasi modo la volontà di presentare domanda di protezione internazionale il Questore avvia le procedure previste dal decreto legislativo 25 febbraio 2008, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, e contestualmente dispone in suo favore l'immediato accesso alle misure di accoglienza e di assistenza nei casi

e nei modi previsti dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 e successive modificazioni e integrazioni;

b) qualora lo straniero si trovi in una delle condizioni indicate negli articoli 18, 18-bis e 22, comma 12-*quater*, del presente testo unico il Questore ne informa immediatamente il competente Procuratore della Repubblica e previo suo parere favorevole gli rilascia il permesso di soggiorno per motivi umanitari e, nei casi indicati nell'articolo 18, lo avvia ad un programma di assistenza ed integrazione sociale;

c) qualora lo straniero si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 31, comma 3, il Questore ne informa i servizi sociali territoriali e il competente Tribunale per i minorenni e, su autorizzazione del tribunale stesso, gli rilascia il permesso di soggiorno per assistenza minore;

d) qualora lo straniero si trovi in una delle situazioni indicate negli articoli 5, 17, 19, 20, 29, 29-bis, 30, 31, 32, 33 o nel regolamento di attuazione del presente testo unico che comunque consentono il rilascio di un permesso di soggiorno il Questore rilascia, anche d'ufficio, uno dei titoli di soggiorno previsti da tali disposizioni; inclusi i casi in cui sussistano motivi umanitari o esigenze attinenti al diritto alla difesa o al diritto all'unità familiare o ad altri obblighi costituzionali, internazionali o comunitari o inderogabili esigenze di giustizia;

e) qualora sia comprovato che lo straniero debba ricevere le cure indicate nell'articolo 35 gli rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche valido per tutta la durata delle cure;

f) il Questore raccoglie la domanda di rilascio del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini comunitari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni e integrazioni.

10. Il Questore, d'ufficio o su proposta documentata dell'interessato o di enti o associazioni operanti in favore dello straniero, con proprio provvedimento motivato, adottato in conformità ai principi e ai criteri predefiniti individuati dal Consiglio territoriale per l'immigrazione e approvati dal Ministro dell'interno o, in mancanza, col parere favorevole di tutti i componenti dello stesso Consiglio, può rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di un anno, rinnovabile e convertibile in altro tipo di permesso di soggiorno, allo straniero che, trovandosi in una delle situazioni indicate nel comma 7 e nel comma 8, sia identificato e titolare di un valido documento di identificazione, non risulti in Italia condannato o indagato per alcun tipo di reato, né pericoloso per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, e pur non avendo i requisiti per ottenere il rilascio di alcun tipo di titolo di soggiorno indicato nel comma 9, si trovi in una delle seguenti situazioni:

a) straniero che non risulti segnalato ai fini della non ammissione in altri Stati dell'Unione europea, il quale disponga per sé per almeno un anno di un alloggio idoneo ad uso di abitazione e di documentati mezzi di sostentamento in Italia derivanti da fonti lecite, commisurati ad un importo annuo non inferiore a quello dell'assegno sociale ricavati anche



dallo svolgimento di fatto di un'attività lavorativa irregolare denunciata ai sensi dell'articolo 22 ovvero che possano essere messi a sua disposizione in modo legale e immediato, anche da persone legalmente residenti in Italia e incensurate, diverse dai familiari aventi i requisiti per attuare l'unità familiare nei casi indicati negli articoli 28, 29, 30 e 31, le quali si impegnino volontariamente e con idonee garanzie finanziarie disciplinate dal regolamento al sostentamento dello straniero;

b) straniero, i cui legami personali e familiari in Italia, valutati soprattutto con riguardo alla loro intensità, alla loro durata e alla loro stabilità, alle condizioni di vita e di salute dell'interessato, alla sua età, al suo positivo inserimento nella società italiana, nel rispetto delle norme della Costituzione e delle leggi penali, e alla natura dei suoi legami con gli eventuali familiari nel Paese di origine, sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, una lesione sproporzionata rispetto ai motivi del rifiuto.

11. Nei confronti dello straniero che trovandosi in una delle situazioni indicate nei commi 7 e 8 non abbia i requisiti per ottenere il rilascio di alcun altro titolo di soggiorno ai sensi del comma 9 e del comma 10 il Questore adotta una decisione di rimpatrio e in tali casi:

a) ammette immediatamente alle misure del rimpatrio volontario e assistito previste dall'articolo 14-ter lo straniero identificato che dichiara di voler ritornare volontariamente e immediatamente nel suo Stato di origine e di voler essere assistito ai fini del viaggio del rientro e del suo reinserimento sociale, purché non abbia già usufruito in passato di tali misure o non abbia trasgredito il divieto di rientro previsto per effetto di un precedente provvedimento di espulsione o non risulti espulso ad altro titolo o non abbia trasgredito il termine per la partenza volontaria in caso di precedenti decisioni di rimpatrio; in tale ipotesi la decisione di rimpatrio concede allo straniero un termine non inferiore a sette giorni per la partenza volontaria dal territorio dello Stato, da commisurarsi, anche sulla base di elementi e riscontri forniti dall'interessato sulla conclusione dell'anno scolastico dei suoi figli regolarmente iscritti a scuole dell'istruzione obbligatoria e sulle esigenze inderogabili connesse con altri legami familiari e sociali e sui modi e i tempi prescritti dal programma di rimpatrio volontario assistito per fruire delle misure previste in suo favore;

b) adotta la decisione di rimpatrio nei confronti dello straniero che si trovi in situazione diversa da quella indicata nella lettera a) e gli concede un termine non inferiore a sette giorni per la partenza volontaria dal territorio dello Stato, da commisurarsi, anche sulla base di elementi e riscontri forniti dall'interessato, sulla conclusione dell'anno scolastico dei suoi figli regolarmente iscritti a scuole dell'istruzione obbligatoria e sulle esigenze inderogabili connesse con altri legami familiari e sociali. La de-

cisione di rimpatrio adottata nei confronti dello straniero, il quale non sia identificato o per il quale sussistano elementi concreti ed attuali che facciano ritenere sussistente il rischio della fuga indicato nell'articolo 13, comma 4-*bis*, comporta l'espulsione disposta dal Prefetto e convalidata dal tribunale ai sensi dell'articolo 13, comma 5-*bis* e l'adozione immediata a titolo provvisorio da parte del Questore di una delle misure previste dall'articolo 14.

12. La decisione di rimpatrio è adottata dal Questore con atto scritto e motivato, deve essere tradotta in lingua comprensibile all'interessato ed è revocata di diritto qualora successivamente allo straniero sia rilasciato un titolo di soggiorno ed in tal caso è altresì revocato di diritto e privo di ogni altro effetto il provvedimento di espulsione disposto a seguito della decisione di rimpatrio revocata. Lo straniero entro i cinque giorni precedenti il termine ultimo per la partenza volontaria può sempre presentare al Questore la domanda scritta e motivata di revisione o di revoca della decisione di rimpatrio, indicando gli elementi, anche nuovi o sopravvenuti, che gli consentirebbero il rilascio di un titolo di soggiorno e su tale domanda il Questore si pronuncia entro i due giorni successivi. Il Questore adotta la decisione di rimpatrio e di modificazione o di revoca della decisione, mediante atto scritto e motivato in fatto e in diritto contenente l'indicazione dei motivi che impediscono il rilascio di un titolo di soggiorno ai sensi dei commi 9 e 10, e dei mezzi di ricorso giurisdizionale, con una traduzione in lingua comprensibile allo straniero o, in mancanza, in una lingua a scelta dello straniero tra la lingua inglese, francese, spagnola, araba, cinese o russa. L'atto deve essere notificato o comunicato anche per le vie brevi allo straniero, che può impugnarlo di fronte al tribunale ordinario del luogo in cui lo straniero si trova, anche per le vie brevi e contestualmente al giudizio sulla richiesta di autorizzazione all'espulsione prevista nell'articolo 13, comma 2-*quater* o al giudizio sulla convalida del provvedimento espulsivo previsto nei casi indicati dall'articolo 13, comma 5-*bis* o al giudizio sul reclamo presentato ai sensi dell'articolo 13, comma 8; il giudice si pronuncia sul ricorso non oltre il termine eventualmente concesso per la partenza volontaria.

13. Qualora lo svolgimento degli adempimenti previsti dal presente articolo richieda più di 12 ore il Questore può disporre nei confronti dello straniero, con atto scritto e motivato, unitamente ad una traduzione in lingua conosciuta dallo straniero o, in mancanza in lingua a scelta dell'interessato tra inglese, francese, spagnolo, arabo e cinese, l'obbligo di dimora in un determinato luogo per un periodo non superiore a 72 ore, avvisandolo che in caso di trasgressione sarà adottato nei suoi confronti un provvedimento di rimpatrio e sarà adottato il provvedimento di espulsione da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera;

*b*-quinquies) all'articolo 13, dopo il comma *2-ter*, è inserito il seguente:

"*2-quater*. Lo straniero che si trova nelle situazioni indicate nel comma 2, lettere *a*) e *b*), è espulso quando nei suoi confronti il Questore abbia adottato una decisione di rimpatrio ai sensi del comma 11, lettera *b*), dell'articolo 10-*bis* e il Prefetto abbia ottenuto dal tribunale ordinario in composizione monocratica l'autorizzazione espressa ad adottare il provvedimento espulsivo, recante anche le modalità di esecuzione. Nelle more della decisione del tribunale il Questore può disporre in via provvisoria una delle misure indicate nel comma 1 o nel comma 1-*bis* dell'articolo 14 nei confronti dello straniero per il quale abbia chiesto anche l'esecuzione con accompagnamento immediato alla frontiera. La richiesta scritta e motivata al tribunale, recante anche la modalità di esecuzione prescelta, deve pervenire al tribunale, entro 48 ore dalla adozione delle misure provvisorie e deve essere contestualmente consegnata allo straniero o notificata al domicilio eletto dallo straniero nel colloquio svolto in questura ai sensi dell'articolo 10-*bis*, e al suo difensore e deve essere tradotta in una lingua comprensibile allo straniero o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo o cinese. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato, se è reperibile, è tempestivamente informato e se è sottoposto ad una delle misure indicate nell'articolo 14 è condotto nel luogo in cui il tribunale tiene l'udienza. Nei casi in cui lo straniero non sia reperibile la data dell'udienza e l'invito a comparire sono notificati al domicilio eletto. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia nominato anche durante l'udienza. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal tribunale nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. Il Prefetto può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati, anche in accordo col Questore. Il tribunale, sentito lo straniero, se presente, e il suo difensore, acquisita anche d'ufficio ogni altra informazione utile, incluse quelle inviate dalle autorità di pubblica sicurezza e da enti operanti in favore degli stranieri, si pronuncia entro 48 ore dal ricevimento della richiesta del Questore con proprio decreto scritto e motivato, che deve essere tradotto in lingua comprensibile allo straniero. Il tribunale autorizza l'adozione dell'espulsione soltanto se verifica che nella situazione concreta dello straniero sussistono i presupposti del provvedimento di rimpatrio, che è impossibile rilasciare allo straniero qualsiasi tipo di permesso di soggiorno, che sussistono i presupposti per adottare ed eseguire il provvedimento di espulsione e che non sussistono i divieti previsti nell'articolo 19, indica il tipo di esecuzione del provvedimento espulsivo sulla base della situazione concreta dello straniero, convalida la misura adottata ai sensi del-

l'articolo 14 se ne sussistono i presupposti e se autorizza l'accompagnamento alla frontiera dispone altresì una delle misure indicate nell'articolo 14 qualora sia necessario il nulla-osta dell'autorità giudiziaria precedente o non sia possibile eseguire con immediatezza l'accompagnamento. Qualora il tribunale rigetti la richiesta e affermi la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo di soggiorno la decisione di rimpatrio è revocata o annullata, non convalida la misura provvisoria eventualmente adottata ai sensi dell'articolo 14 e allo straniero è rilasciato il titolo di soggiorno indicato nel decreto del tribunale. Il termine, di quarantotto ore entro il quale il tribunale deve provvedere agli altri adempimenti previsti dal presente comma decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria";

*b-sexies*) all'articolo 13, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti:

Il nulla osta all'espulsione non deve essere richiesto o concesso qualora non sia stata identificata l'identità o la nazionalità dello straniero ovvero o qualora si proceda per uno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale o dall'articolo 12 del presente testo unico. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, è disposta una delle misure indicate nei commi 1 e *1-bis* dell'articolo 14; se tale misura non è stata disposta dal tribunale ai sensi del comma *2-quater* il Questore ne fa richiesta scritta e motivata al Tribunale stesso, che si pronuncia entro le 48 ore successive al ricevimento, della domanda, e nelle more della decisione del Tribunale il Questore dispone la misura a titolo provvisorio; in ogni caso la misura ha la durata massima corrispondente al termine per l'ottenimento del nulla osta e per la successiva esecuzione dell'accompagnamento ai sensi dell'articolo 14;

*b-septies*) all'articolo 13, comma *4-bis*, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

*a*) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità o scaduto, salvo che la persona sia stata precedentemente identificata con certezza tramite rilievi fotodattiloscopici;

*b-octies*) all'articolo 13, comma *4-bis*, alla fine della lettera *b*), sono aggiunte le seguenti parole: "; la disponibilità dell'alloggio sussiste allorché, con qualsiasi mezzo, chiunque dimostri al Questore che lo straniero stesso nei giorni successivi alla consegna del decreto espulsivo e fino alla data dell'effettivo allontanamento dal territorio dello Stato sarà effettivamente ospitato in un centro di accoglienza istituito ai sensi dell'articolo 40 ovvero in un alloggio ad uso di abitazione, di cui abbia legale disponibilità lo straniero stesso o un suo familiare regolarmente soggiornante o altra persona residente in Italia e incensurata che in qualsiasi modo abbia dichiarato o dichiarato la disponibilità ad alloggiarlo";

*b-nonies*) all'articolo 13, comma *4-bis*, la lettera *c*) sono aggiunte, in fine, le parole: "purché tali falsi risultino da sentenze definitive di condanna e le false generalità non siano state successivamente sanate dal ri-

lascio di documenti di identificazione o titoli di soggiorno riportanti le esatte generalità dello straniero"».

### 3.4

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO

#### **Ritirato**

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

«c-bis) all'articolo 13, comma 5, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "La partenza volontaria è sempre prevista nei casi in cui il provvedimento di espulsione sia disposto nei confronti dello straniero che è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo e nei casi in cui il titolo di soggiorno dello straniero sia stato revocato o annullato o ne sia stato rifiutato il rinnovo, salvo che i provvedimenti di revoca, di annullamento o di rifiuto siano stati disposti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale o a seguito di sentenze penali di condanna. Negli altri casi lo straniero può presentare al tribunale che dispone o convalida l'espulsione la richiesta di concessione della partenza volontaria o della proroga dei termini della partenza volontaria, anche mediante istanza redatta anche in forma semplice e in calce al modello che lo informa della facoltà di chiedere ed ottenere la concessione o la proroga e di chiedere di accedere a programmi di rimpatrio assistito. L'istanza si intende comunque presentata anche da parte dello straniero a cui siano state illustrate le possibilità di avvalersi della partenza volontaria e che non vi abbia espressamente rinunciato in forma scritta. L'istanza è comunque accolta se lo straniero manifesta l'intenzione di fruire di un programma di rimpatrio assistito e ne abbia i requisiti, nonché in tutti i casi in cui nei confronti dello straniero si possa disporre in modo efficace una delle misure previste nel comma 5.2. Il periodo per la partenza volontaria può essere successivamente prorogato dal Questore con atto scritto e motivato, anche su richiesta dell'interessato, per un periodo congruo, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno, l'esistenza di figli minori che frequentano la scuola e l'esistenza di altri legami familiari e sociali. L'eventuale provvedimento di diniego della concessione o della proroga della partenza volontaria deve essere scritto e motivato e tradotto in lingua comprensibile allo straniero o, in mancanza, in una lingua a sua scelta tra l'inglese, lo spagnolo, il francese, l'arabo, il russo, recante anche i mezzi di imputazione. Tale provvedimento è impugnabile di fronte al tribunale in composizione collegiale competente in materia di ricorso contro l'espulsione, anche con ricorso presentato per le vie brevi, in esenzione di ogni tassa, onere o spesa; il ricorso può essere presentato anche contestualmente alla presentazione del ricorso contro il provvedimento di espulsione e in tal caso il giudice

decide sul ricorso nell'ambito del giudizio sul ricorso contro il provvedimento di espulsione;"

*c-ter*) all'articolo 13, il comma 5.2 è sostituito dal seguente:

"5.2. Nei casi in cui sia concesso un termine per la partenza volontaria, se sussiste il rischio concreto di fuga dello straniero il questore può disporre nei confronti dello straniero e per una durata massima di sei mesi una o più delle seguenti misure:

*a*) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;

*b*) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;

*c*) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente;

*d*) dimostrazione della disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo, nei casi in cui lo straniero prima dell'adozione del provvedimento espulsivo era regolarmente soggiornante. Le misure sono adottate, anche contestualmente alla concessione del termine per la partenza volontaria, con provvedimento motivato ed hanno effetto dalla notifica all'interessato recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al tribunale ordinario in composizione monocratica, competente per la convalida. Il provvedimento è comunicato al tribunale competente per territorio entro 48 ore dalla notifica. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, sentito l'interessato e il suo difensore, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice. In caso di trasgressione il questore esegue l'espulsione con accompagnamento alla frontiera, disposta ai sensi del comma 4, e dispone a titolo provvisorio il trattenimento ai sensi dell'articolo 14, comma 1.";

*c-quater*) all'articolo 13, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"5-*bis*. In tutti i casi in cui il provvedimento amministrativo di espulsione debba essere eseguito con accompagnamento alla frontiera ai sensi del comma 4, escluse le ipotesi di espulsione disposta dall'autorità giudiziaria e quelle in cui il tribunale abbia già autorizzato ai sensi del comma 2-*quater* l'espulsione da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera, il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo in cui lo straniero si trova il provvedimento amministrativo di espulsione disposto dal Prefetto o dal Ministro dell'interno con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera, chiedendo al tribunale la convalida del provvedimento espulsivo e della connessa esecuzione con accompagnamento alla frontiera e in attesa della definizione del procedimento di convalida dispone contestualmente ai sensi dell'articolo 14,

commi 1 o 1-*bis* il provvedimento provvisorio di trattenimento o altro provvedimento alternativo nei confronti dello straniero espulso e chiede allo stesso tribunale la convalida dello stesso provvedimento e l'adozione di eventuali altri provvedimenti ai sensi dei medesimi commi per il periodo successivo alla convalida, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento espulsivo anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Tutti i provvedimenti comunicati al tribunale devono essere contestualmente comunicati dal Questore, con le necessarie traduzioni, anche allo straniero e al suo difensore. L'espulsione con allontanamento dal territorio nazionale non può essere eseguita fino alla decisione di convalida sul provvedimento. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati o delegati dal Questore. Il tribunale, acquisita anche d'ufficio ogni altra informazione utile, incluse quelle inviate dalle autorità di pubblica sicurezza e da enti operanti in favore degli stranieri, provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo, l'insussistenza dei divieti previsti dall'articolo 19 e sentito l'interessato, se comparso. Nel medesimo decreto il tribunale quando convalida l'espulsione verifica la congruità del periodo di divieto di rientro dell'espulso nel caso concreto e se necessario, anche su richiesta dell'interessato, ne modifica la durata, e, verificata la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 14, si pronuncia sulla convalida del trattenimento provvisorio o di altro provvedimento alternativo e sulla richiesta del Questore di disporre i medesimi provvedimenti nel periodo successivo alla convalida necessario a dare attuazione all'accompagnamento alla frontiera e se necessario dispone un provvedimento modificato rispetto a quello richiesto. Quando la convalida è concessa, il Questore dà esecuzione al provvedimento espulsivo con accompagnamento alla frontiera e al provvedimento disposto dal tribunale ai sensi dell'articolo 14. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento espulsivo e i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14 sono annullati e perdono ogni effetto. Qualora il tribunale rigetti la richiesta e affermi la sussistenza dei presupposti per il mantenimento del titolo di soggiorno di cui lo straniero era titolare o il rilascio di un titolo di soggiorno il provvedimento espulsivo, non convalida la mi-

sura provvisoria eventualmente adottata ai sensi dell'articolo 14 e allo straniero è restituito il titolo di soggiorno di cui era titolare o è rilasciato il titolo di soggiorno indicato nel decreto del tribunale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il tribunale deve provvedere alla convalida e agli altri adempimenti previsti dal presente comma decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria";

c-quinquies) all'articolo 13, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Contro il decreto del tribunale in composizione monocratica che ha autorizzato l'espulsione ai sensi del comma 2-*quater* o che ha convalidato l'espulsione ai sensi del comma 5, incluso il periodo di divieto di rientro e il tipo di esecuzione, è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale del luogo in cui lo straniero si trova. La presentazione del reclamo con istanza contestuale di sospensione del decreto impugnato, sospende l'esecuzione del decreto fino alla decisione del presidente dello stesso tribunale sull'istanza di sospensione nelle more della decisione sul merito del reclamo. Il reclamo è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla decisione adottata dal tribunale in composizione monocratica comunicata o notificata allo straniero e al suo difensore, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana e in tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare. Lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. Il reclamo, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato a cura della cancelleria al Prefetto e al Questore almeno cinque giorni prima della medesima udienza. L'autorità, amministrativa che ha emesso il provvedimento espulsivo convalidato o autorizzato dal tribunale con il decreto impugnato può costituirsi fino alla prima udienza e può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. L'ordinanza che definisce il giudizio deve essere pronunciata entro il termine di venti giorni dalla presentazione del reclamo e può annullare la decisione di rimpatrio e il provvedimento espulsivo o può riformarli, anche modificando la durata del periodo di divieto di rientro e il tipo di esecuzione o può altresì sospenderne l'esecuzione per gravi motivi. L'ordinanza è ricorribile per Cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento espulsivo, né l'esecuzione del provvedimento disposto ai sensi dell'articolo 14.



È altresì abrogato l'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150";

*c-sexies*) all'articolo 13 il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. La convalida del provvedimento ministeriale di cui al comma 1 e gli altri adempimenti ad essa connessi e previsti dal comma 5-*bis* sono disposti dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con giurisdizione esclusiva estesa anche al merito e sono disciplinati dal codice del processo amministrativo in quanto applicabile. La decisione, del tribunale amministrativo regionale è appellabile al Consiglio di Stato, ma la presentazione del relativo ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, salvo che la sospensione sia disposta dal Consiglio di Stato per gravi motivi. Nei casi in cui il tribunale amministrativo regionale annulli il provvedimento espulsivo adottato dal Ministro dell'interno il Questore, anche su richiesta del Ministro dell'interno, può disporre la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza nei confronti dello straniero fino alla decorrenza del termine per la presentazione dell'appello al Consiglio di Stato o, dopo la presentazione dell'appello, fino alla pronuncia della sentenza del Consiglio.";

*c-septies*) nell'articolo 13 al comma 13 sono abrogate le parole: "è punito con la reclusione da uno a quattro anni";

*c-octies*) all'articolo 13, il comma 13-*bis* è sostituito dal seguente:

"13-*bis*. Nel caso di espulsione disposta dal giudice a titolo di misura di sicurezza o a titolo di misura alternativa alla detenzione o di sanzione sostitutiva, della pena il trasgressore del divieto di reingresso è altresì punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato previsto dal presente comma e che successivamente sia stato effettivamente espulso e abbia trasgredito nuovamente il divieto di reingresso si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.";

*c-nonies*) all'articolo 13, il comma 13-*ter* è sostituito dal seguente: "Per i reati previsti dal comma 13-*bis* è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 16";

*c-decies*) all'articolo 13 l'ultimo periodo del comma 14 è sostituito dal seguente: "Per i provvedimenti di espulsione per i quali sia stata concessa la partenza volontaria ai sensi del comma 5 e per gli stranieri che siano stati ammessi ad un programma di rimpatrio assistito, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato per l'uscita dal territorio dello Stato e ne è esente di diritto lo straniero che abbia effettivamente lasciato il territorio dello Stato entro il termine fissato per la partenza volontaria o per il rimpatrio assistito."».

**3.5**

CANDIANI

**Decaduto**

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) al comma 13-bis, in fine è aggiunto il seguente periodo: "In nessun caso, nei confronti del condannato ai sensi del presente articolo, può essere nuovamente adottato un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico. I condannati ai sensi del presente comma sono esclusi dai benefici di cui alla legge sull'ordinamento penitenziario".».

**3.6**URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA,  
STEFANO**Ritirato**

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 14, i commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, incluse la necessità di acquisire documenti per il viaggio o altra documentazione da Paesi non appartenenti all'Unione europea o riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero l'indisponibilità di un mezzo di trasporto idoneo, e nel caso concreto non possono essere efficacemente applicate le misure meno coercitive previste nel comma 1-bis o sussiste un rischio di fuga, identificato ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis, oggettivamente non fronteggiabile con altre misure meno afflittive ovvero lo straniero evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento, il Questore può disporre che, in via provvisoria e per non più di 96 ore, lo straniero sia trattenuto presso il centro di permanenza temporanea più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di preparare il rimpatrio o di effettuare l'allontanamento. Il Questore trasmette immediatamente e non oltre 48 ore al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo in cui ha sede il centro, allo straniero e al suo difensore la copia del provvedimento provvisorio di trattenimento, la richiesta di convalida e la richiesta di disporre il trattenimento per un periodo successivo di trenta giorni. Nei casi e nei modi previsti nel comma 2-quater e nel comma 5-bis dell'articolo 13, il tribunale ordinario competente ad autorizzare o a convalidare l'espulsione

provvede alla convalida del trattenimento provvisorio e adotta il trattenimento per il successivo periodo di trenta giorni. Qualora invece il trattenimento debba essere convalidato o adottato dopo che l'espulsione sia stata autorizzata o convalidata si applicano i commi 3 e 4.

1-*bis*. In tutti i casi in cui non è, possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, a causa delle medesime situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento indicate nel comma 1 e non è stato disposto il trattenimento o comunque non è possibile l'effettivo trattenimento in un centro di permanenza temporanea, il Questore dispone che in via provvisoria e per non più di 96 ore lo straniero fino all'effettivo accompagnamento alla frontiera, sia sottoposto ad una o più delle seguenti misure: *a*) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; *b*) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; *c*) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Quando l'espulsione è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera *c*), o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il Questore può disporre anche la misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Le misure previste nel presente comma sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al tribunale della convalida. Nei casi e nei modi previsti nel comma 2-*quater* e nel comma 5-*bis* dell'articolo 13 il tribunale ordinario competente ad autorizzare o a convalidare l'espulsione provvede alla convalida delle misure adottate in via provvisoria e dispone l'applicazione delle misure fino all'effettivo accompagnamento alla frontiera, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Qualora invece le misure debbano essere adottate dopo che l'espulsione sia stata autorizzata o convalidata il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al tribunale ordinario in composizione monocratica competente per territorio. Il tribunale, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore, sentiti lo straniero, se reperibile, e il suo difensore. Qualora le misure debbano essere prorogate alla scadenza non essendo stato ancora eseguito l'accompagnamento alla frontiera il Questore ne chiede la proroga al tribunale ordinario competente per territorio per un periodo massimo successivo non superiore a sei mesi, prorogabili di ulteriori sei mesi per i medesimi motivi. In ogni caso le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal tribunale. Nei confronti del contravventore anche solo ad una delle predette misure è sottoposto a trattenimento convalidato, disposto, anche in via provvisoria, ai sensi del comma 1; qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-*bis*. Nel disporre, nell'ese-

guire e nel prorogare le misure indicate dal presente comma deve essere sempre mantenuta l'unità del nucleo familiare con i membri della famiglia presenti nel territorio, deve essere assicurato l'accesso alle prestazioni sanitarie previste dall'articolo 35 e deve essere garantito l'accesso all'istruzione obbligatoria dei figli minori, tenuto conto della durata del soggiorno, e delle esigenze particolari delle persone vulnerabili.

2. In ogni centro di permanenza temporanea deve essere assicurato allo straniero trattenuto un trattamento che abbia modalità tali da assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. Lo straniero ha comunque la possibilità di ottenere di entrare in contatto con rappresentanti legali, con i propri familiari e con le autorità consolari competenti del proprio Paese. Le prestazioni sanitarie sono prestate al di fuori del centro nei casi e nei modi previsti dall'articolo 35, anche sulla base di accordi, con le locali aziende sanitarie e aziende ospedaliere che possono prevedere che alcune forme di assistenza infermieristica siano svolte direttamente all'interno del centro. Hanno sempre accesso ad ogni centro i magistrati, i difensori delle persone trattenute, i ministri di culto, i rappresentanti dell'alto commissariato per le Nazioni unite per i rifugiati e degli organismi del Consiglio d'Europa, i membri del Parlamento e del Consiglio regionale, nonché, previa autorizzazione del giudice del tribunale che ha disposto o prorogato il trattenimento, organismi ed organizzazioni nazionali e internazionali che operano in favore degli stranieri. In ogni centro devono essere sempre assicurati ad ogni straniero trattenuto locali riscaldati e areati, in cui vi siano locali di soggiorno distinti da quelli di pernottamento, e siano sempre assicurati una alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, alla stagione, al clima e ai precetti religiosi, fornita in locali destinati ai pasti e deve disporre sempre di acqua potabile, di biancheria pulita e di abiti civili in buono stato di conservazione e di pulizia o dei propri abiti puliti, di servizi igienici adeguati ad assicurare l'igiene personale, incluso il taglio di capelli, di aree all'aperto, di servizi appositi e professionali di servizio sociale, di orientamento legale in materia di immigrazione e asilo, di tutela e assistenza delle persone che si trovano in condizioni più vulnerabili, di mediazione linguistico-culturale, di assistenza sociopsicologica, di organizzazione del tempo libero e deve poter svolgere anche coi propri ministri di culto le attività di culto della propria confessione religiosa. I membri adulti trattenuti appartenenti alla medesima famiglia usufruiscono di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata. Ogni straniero trattenuto è sistematicamente informato delle norme vigenti nel centro e dei suoi diritti ed obblighi, incluso il diritto di presentare domanda di asilo e di mettersi in contatto con i familiari, con i ministri di culto, con un difensore, con il consolato del proprio Paese, con gli organismi internazionali e le organizzazioni che operano in favore degli stranieri.

2-bis. Ogni centro di permanenza temporanea può essere istituito e mantenuto soltanto se assicura effettivamente ad ogni straniero ivi trattenuti tutti i diritti e le condizioni previste dal presente articolo. Qualora tali diritti e condizioni non siano più effettivamente assicurati il Ministro dell'interno o il Prefetto competente, anche su richiesta dell'autorità giudiziaria o di organismi internazionali o di enti che operano in favore degli stranieri, devono disporre ogni misura necessaria per l'immediata fruizione dei diritti o per l'immediato ripristino delle condizioni e, qualora non sia possibile, l'immediata chiusura, anche temporanea, del centro. In ogni caso il tribunale dispone che lo straniero espulso non possa essere trattenuto in un centro di permanenza temporanea ove risulti che tali diritti e condizioni non siano a lui effettivamente assicurati in relazione alle sue condizioni personali e, se già trattenuto, dispone che sia trasferito in altro centro che assicuri tali diritti e condizioni o, in mancanza, che il trattenimento cessi o non sia prorogato e che il Questore esegua l'espulsione applicando le misure indicate nel comma 1-bis o impartendo l'ordine previsto nel comma 5-bis.

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui è trattenuto lo straniero, per la convalida, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dall'adozione del provvedimento di trattenimento provvisorio.

4. L'udienza per la convalida del trattenimento provvisorio o per l'adozione o la proroga del trattenimento si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore; è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il tribunale provvede alla convalida del trattenimento provvisorio o all'adozione o proroga del trattenimento con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione e di espulsione di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione e nei casi in cui il tribunale non convalidi o non proroghi il trattenimento.

4-bis. Quando risulta che nel caso concreto non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato per motivi di ordine giuridico o per altri motivi, inclusa l'effettiva

probabilità che lo straniero sia accolto nel territorio di un altro Stato, ovvero quando risulta che nel caso concreto non sussistono più le condizioni previste nel comma 1 il trattenimento non è più giustificato e lo straniero è immediatamente rimesso in libertà dal tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui è trattenuto lo straniero ovvero dal Questore, che lo comunica al tribunale. In ogni caso non è consentito il trattenimento dei minori e qualora durante il trattenimento si accerti la minore età della persona trattenuta il trattenimento cessa immediatamente o non può essere convalidato, disposto o prorogato e il minore all'uscita del centro deve essere preso in carico dai servizi sociali territoriali che ne informano il tribunale dei minori per i provvedimenti di sua competenza. In ogni caso il questore nello scegliere le misure da disporre in via provvisoria o da richiedere al tribunale e il tribunale nel disporre, convalidare o prorogare il trattenimento si conformano al principio secondo cui gli adulti che convivano in Italia con i propri figli minori, devono essere sottoposti a trattenimento soltanto in mancanza di altra soluzione e per un periodo adeguato il più breve possibile. Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni previste dai commi 1 e 2 e dal presente comma per il periodo indicato nel comma 5 necessario ad assicurare che l'allontanamento sia eseguito. Qualora tali presupposti non vi siano al momento della convalida del trattenimento provvisorio o della richiesta di trattenimento o al momento della proroga del trattenimento il tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui è trattenuto lo straniero rispettivamente rigetta la richiesta di convalida del trattenimento provvisorio, rigetta la richiesta di trattenimento o la richiesta di proroga del trattenimento e contestualmente può chiedere al Questore il riesame della decisione di rimpatrio o il rinvio dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 14-*quater* ovvero, su richiesta del Questore, sentito lo straniero e il suo difensore, può disporre che nei confronti dello straniero siano disposte le misure meno coercitive previste nel comma 1-*bis* al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione. Quando risulta che nel caso concreto non vi sia più alcuna ragionevole prospettiva di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato per motivi di ordine giuridico o pratico il tribunale nel rigettare la richiesta di disporre o di prorogare il trattenimento può disporre altresì l'annullamento della decisione del rimpatrio e invitare il Questore a rilasciare un permesso di soggiorno ovvero, nei casi in cui non ci sia una ragionevole prospettiva di allontanamento perché nessuno Stato riconosce la persona espulsa come proprio cittadino, a fornire alla persona tutte le informazioni utili per accedere alla procedura per il riconoscimento dello *status* di apolide.

5. Dopo la convalida del trattenimento provvisorio il trattenimento disposto dal tribunale comporta la permanenza nel centro per un periodo di tempo definito dal tribunale in relazione alle oggettive necessità indicate e motivate nella richiesta del Questore e comunque non superiore a complessivi trenta giorni. Anche prima di tale termine e dopo che il tribunale abbia disposto il trattenimento, il questore esegue l'espulsione con accompagnamento alla frontiera, dandone comunicazione senza ritardo al tribu-

nale ordinario e al difensore dello straniero. Alla scadenza di tale termine qualora sussistano le condizioni del trattenimento previste nei commi 1 e 4-*bis* e l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il tribunale ordinario in composizione monocratica competenti per il luogo in cui lo straniero è trattenuto può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni, su richiesta scritta e motivata del questore presentata non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza del termine del trattenimento, sentiti lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata dal questore almeno 48 ore prima. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza di tale termine e permangano le condizioni del trattenimento indicate ai commi 1 e 4-*bis* e le gravi difficoltà nell'acquisizione dei documenti per il viaggio e l'espulsione da eseguire con accompagnamento alla frontiera è stata disposta in ipotesi diverse da quelle indicate nell'articolo 13, comma 2-*quater* ovvero è comunque disposta nei confronti di straniero sottoposto a procedimento penale o che abbia trasgredito il divieto di reingresso disposto a seguito di precedente espulsione il questore può presentare al tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui lo straniero è trattenuto la richiesta scritta e motivata di proroga del trattenimento per un periodo di tempo definito dal tribunale in relazione alle oggettive necessità indicate e motivate nella richiesta di proroga del Questore e comunque non superiore a ulteriori trenta giorni e sulla richiesta, che deve essere comunicata almeno 48 ore prima anche allo straniero e al suo difensore, il tribunale decide sentito lo straniero e il suo difensore. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza di tale termine e persistano le condizioni del trattenimento indicate nei commi 1 e 4-*bis* e le gravi difficoltà nell'acquisizione dei documenti per il viaggio e l'espulsione da eseguire con accompagnamento alla frontiera è stata disposta nei casi previsti all'articolo 13, comma 1 e comma 2 lettera c) ovvero è comunque, disposta nei confronti di straniero sottoposto a procedimento penale o che abbia trasgredito il divieto di reingresso disposto a seguito di precedente espulsione il questore può presentare al tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui lo straniero è trattenuto un'ulteriore richiesta scritta e motivata di proroga del trattenimento per un periodo di tempo definito dal tribunale in relazione alle oggettive necessità indicate e motivate nella richiesta di proroga del Questore e comunque non superiore a ulteriori trenta giorni e sulla richiesta il tribunale decide, sentito lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata almeno 48 ore prima. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza, del termine del trattenimento e non sia stato possibile procedere all'allontanamento dello straniero espulso nei casi previsti all'articolo 13, comma 1 e comma 2 lettera c) ovvero è comunque disposta nei confronti di straniero sottoposto a procedimento penale o che abbia trasgredito il divieto di reingresso disposto a seguito di precedente espulsione, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio dello straniero trattenuto o di ritardi

nell'ottenimento della necessaria documentazione da Paesi non appartenenti all'Unione europea, e persistano le condizioni del trattenimento previste nei commi 1 e 4-*bis*, il questore può presentare al tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui lo straniero è trattenuto richiesta scritta e motivata di proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo complessivo di sei mesi. Su ogni richiesta, che deve essere presentata qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza del termine, il tribunale si pronuncia, sentiti lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata almeno 48 ore prima. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace e al difensore dello straniero. Il tribunale si pronuncia sulle richieste di proroga entro, il termine di scadenza del precedente periodo di trattenimento, con decreto scritto e motivato che deve essere comunicato al Questore, allo straniero e al suo difensore: il decreto è immediatamente esecutivo e può essere impugnato soltanto con ricorso per cassazione. In qualsiasi momento del periodo di trattenimento lo straniero, tramite il suo difensore, può presentare istanza motivata al tribunale ordinario del luogo in cui si trova per il riesame della sussistenza delle condizioni di trattenimento previste dal presente articolo o per il rinvio dell'allontanamento previsto dall'articolo 14-*quater*; l'istanza è inviata in copia anche al Questore e su di essa il tribunale si pronuncia, sentite le parti, entro le 96 ore successive al ricevimento."».

### 3.7

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO

#### **Ritirato**

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) all'articolo 14, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"5-*bis*. Allo scopo di porre fine al soggiorno irregolare dello straniero nel territorio dello Stato e di eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di permanenza temporanea, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale, salvo che il Questore disponga il rinvio dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 14-*quater* o la revoca della decisione di rimpatrio se nel caso concreto sussistono i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno o non sussistono più le condizioni previste nel comma 4-*bis* ovvero, se era sottoposto a procedimento penale ed era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, que-



st'ultima è ripristinata ai sensi dell'articolo 307 del codice di procedura penale. L'ordine è dato con provvedimento scritto recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di...".».

---

### 3.8

MANCONI, LO GIUDICE

#### Accolto

*Al comma 1, lettera e), sostituire ovunque ricorrono le parole: «centottanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».*

---

### 3.9

MUSSINI

#### Respinto

*Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice» sono inserite le seguenti: «sentiti lo straniero e il suo difensore, su richiesta scritta e motivata del questore,».*

---

### 3.10

MUSSINI

#### Respinto

*Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «Trascorso tale termine, il questore può chiedere» aggiungere le seguenti: «con richiesta scritta e motivata, presentata prima della scadenza del termine».*

---

**3.11**

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:*

«*e-bis*) all'articolo 14, il comma *5-ter* è sostituito dal seguente:

"*5-ter*. In caso di violazione dell'ordine di cui al comma *5-bis*, salvo che sussista giustificato motivo, valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 5. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e *5-bis* del presente articolo, nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3. Se nel caso concreto non sussistono o non sussistono più le condizioni previste nel comma *4-bis* o se lo straniero negli ultimi tre anni sia stato trattenuto in un centro di permanenza temporanea per un periodo superiore a sei mesi, il Questore o il tribunale possono disporre soltanto le misure previste dal comma *1-bis* o il rinvio dell'allontanamento ai sensi dell'articolo *14-quater*, salvo che il Questore revochi la decisione di rimpatrio o rilasci un titolo di soggiorno.";

*e-ter*) all'articolo 14, il comma *5-quater*, è abrogato;

*e-quater*) dopo l'articolo *14-ter*, è inserito il seguente:

«Art. *14-quater*. - (Rinvio dell'allontanamento). - 1. Il Questore della provincia in cui lo straniero si trova dispone, d'ufficio o su richiesta dell'autorità giudiziaria o dell'interessato, il rinvio dell'allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero espulso qualora nelle circostanze specifiche in cui si trova lo straniero si verifichi una delle seguenti situazioni:

*a*) l'allontanamento dello straniero può in concreto violare il divieto di espulsione o di respingimento previsto dall'articolo 19, comma 1;

*b*) è stata presentata al Questore domanda di revisione contro la decisione di rimpatrio e per tutta la durata del relativo procedimento;

*c*) l'esecuzione dell'espulsione è stata sospesa dal giudice competente per il ricorso giurisdizionale contro l'espulsione o la decisione di rimpatrio;

*d*) le condizioni di salute fisica o mentale dello straniero ne impediscono l'allontanamento e finché esse perdurino;

*e*) sussistono ragioni tecniche che impediscono l'allontanamento, come la mancanza di mezzi di trasporto o la mancanza di identificazione dello straniero.

2. Il Questore comunica allo straniero il provvedimento scritto e motivato di rinvio dell'allontanamento, recante anche la durata del rinvio compresa tra gli otto giorni e i diciotto mesi nelle ipotesi indicate nelle

lettere *d)* ed *e)* del comma 1, e nei confronti dello straniero può disporre provvisoriamente ai sensi dell'articolo 14, comma 1-*bis*, anche contestualmente una delle misure ivi previste qualora vi sia pericolo di fuga, chiedendone al tribunale in composizione monocratica la convalida e l'applicazione per un successivo periodo. Contestualmente alla comunicazione del rinvio dell'allontanamento il Questore rilascia allo straniero un titolo di soggiorno valido per tutto il periodo di sospensione, fino al momento in cui cessi il motivo di rinvio dell'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato ovvero il provvedimento di espulsione o la decisione di rimpatrio siano annullati o revocati.

3. Qualora l'allontanamento sia stato rinviato da più di diciotto mesi, il prefetto e il Questore sottopongono d'ufficio a revisione rispettivamente il provvedimento amministrativo di espulsione e la decisione di rimpatrio e li revocano se persistono le situazioni indicate nel comma 1 e lo straniero non abbia violato le misure previste nell'articolo 14, comma 1-*bis* eventualmente impostegli e non vi ostano motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. In tal caso lo straniero mantiene il permesso di soggiorno che aveva ricevuto, ovvero lo converte o ne ottiene uno ad altro titolo e il Questore ne dà comunicazione al giudice dell'eventuale ricorso pendente sul provvedimento revocato.;

*e-quater)* all'articolo 15, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*ter*. In ogni caso in cui deve essere eseguita l'espulsione disposta a titolo di misura di sicurezza e non sia stata revocata il magistrato di sorveglianza o il direttore dell'istituto penitenziario ne danno immediata notizia al questore del luogo in cui lo straniero è detenuto ai fini dell'immediato espletamento delle procedure di identificazione e di acquisizione dei documenti di viaggio e degli altri documenti necessari per assicurare l'immediato accompagnamento alla frontiera al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario da parte delle forze di polizia. Qualora almeno sessanta giorni prima dell'uscita dall'istituto penitenziario il magistrato di sorveglianza, anche su istanza dell'interessato o del questore, verifichi che non è possibile l'accompagnamento alla frontiera al momento delle dimissioni dall'istituto penitenziario a causa di uno dei motivi in presenza dei quali l'articolo 19, comma 1 vieta l'espulsione o a causa di impedimenti materiali connessi con la difficoltà di identificare l'identità o la nazionalità dello straniero o con l'indisponibilità di documenti di viaggio o di vettori, dispone con proprio decreto motivato la sospensione dell'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione e la converte in una misura di sicurezza detentiva ai sensi dell'articolo 216 del codice penale, tale misura è rinnovata almeno ogni anno per un periodo di almeno cinque anni, ma in ogni momento il magistrato di sorveglianza, anche su richiesta del questore o dell'interessato, dispone l'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione e l'immediato accompagnamento alla frontiera al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario in cui è internato quando siano cessati gli impedimenti all'espulsione ovvero dispone la remissione

in libertà per la cessazione della misura di sicurezza in caso di cessazione della pericolosità sociale. Entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento del magistrato di sorveglianza lo straniero può proporre opposizione al tribunale di sorveglianza che decide nel termine di venti giorni. Lo straniero espulso a titolo di misura di sicurezza resta trattenuto nell'istituto penitenziario in cui è detenuto o internato fino all'effettiva esecuzione della misura di sicurezza disposta in sentenza o convertita ai sensi del presente comma e in ogni caso non può mai essere trattenuto in un centro di permanenza temporanea."».

### 3.12

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO

#### **Ritirato**

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis) All'articolo 16, comma 1, primo periodo, le parole «nel pronunciare condanna per reato di cui all'articolo 10-bis» sono soppresse;*

*Conseguentemente:*

*dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

*f-bis) All'articolo 16, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso; sostituire la lettera g), con la seguente:*

*g) all'articolo 16, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Nel casi di cui al comma 1, la misura dell'espulsione può essere disposta per un periodo non inferiore a cinque anni.».*

### 3.13

MUSSINI

#### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

*f) all'articolo 14, comma 5-bis, primo periodo, dopo le parole: «adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore» sono aggiunte le seguenti: «, dopo aver verificato che non vi siano i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno,» e dopo le parole: «l'allontanamento dal territorio nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalle circostanze concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza.».*

**3.14**

CANDIANI

**Decaduto**

*Al comma 1 sostituire la lettera g) con la seguente:*

g) all'articolo 16, al comma 8 sono sostituite le parole: «della pena» con le seguenti: «della pena, senza che siano concedibili al condannato rientrato illegalmente i benefici di cui alla legge sull'ordinamento penitenziario».

**3.15**

CANDIANI

**Decaduto**

*Al comma 1 sostituire le lettere g) e h) con le seguenti:*

g) all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4. Qualora sia impossibile reperire il vettore o altro mezzo di trasporto idoneo ai sensi dell'articolo 14 comma 1 del presente testo unico, il giudice dispone comunque l'espulsione ai sensi del primo comma della presente legge, disponendo altresì che essa rimanga sospesa fino al reperimento del vettore medesimo, fatte salve, nelle more, le misure cautelari eventualmente adottate. Nei casi di cui al precedente periodo, la sentenza è immediatamente comunicata al Questore, affinché, nella gestione delle risorse di cui all'articolo 14-bis del presente testo unico, provveda con la massima priorità all'esecuzione della relativa espulsione.

h) all'articolo 16, al comma 8 sono sostituite le parole: «della pena» con le seguenti: «della pena, senza che siano concedibili al condannato rientrato illegalmente i benefici di cui alla legge sull'ordinamento penitenziario».

**3.16**

CANDIANI

**Decaduto**

*Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:*

«h) all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4. Qualora sia impossibile reperire il vettore o altro mezzo di trasporto idoneo ai sensi dell'articolo 14 comma 1 del presente testo unico, il giudice dispone comunque l'espulsione ai sensi del primo comma della

presente legge, disponendo altresì che essa rimanga sospesa fino al reperimento del vettore medesimo, fatte salve, nelle more, le misure cautelari eventualmente adottate. Nei casi di cui al precedente periodo, la sentenza è immediatamente comunicata al Questore, affinché, nella gestione delle risorse di cui all'articolo 14-*bis* del presente testo unico, provveda con la massima priorità all'esecuzione della relativa espulsione".».

### 3.0.1

CANDIANI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-*bis*.

*(Disposizioni sul procedimento per l'acquisto della cittadinanza e analisi dei flussi migratori)*

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 9, comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione";

b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione".

2. L'esame di naturalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) e f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituite dall'articolo 1 della presente legge, è finalizzato a verificare la conoscenza, da parte del richiedente la cittadinanza italiana, della lingua italiana e locale, dell'educazione civica, della storia, della cultura e delle tradizioni, nonché dei sistemi istituzionali nazionali e locali.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione della medesima legge.

4. All'articolo 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"2-*bis*. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:

a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-*bis*, 575, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinqies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*octies* e 630 del codice penale;

c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1,4 e 5 del medesimo articolo 74.

2-*ter*. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-*bis* comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato".

5. In funzione dell'attuazione del Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, in armonia con gli impegni assunti nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008, a decorrere dal luglio 2014, per il periodo di due anni, è sospesa Pagina 30 di 85 l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla determinazione dei flussi di ingresso e, conseguentemente, l'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto.

6. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che, nel periodo di cui al comma 1, procede:

g) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri;

h) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori;

i) all'analisi della capacità recettiva del paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei di-

versi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti;

j) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;

k) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza;

l) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di rincongiungimento familiare.

7. Sono esclusi dalla disposizione di cui al comma 1 gli ingressi per lavoro in casi particolari di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

### 3.0.2

CANDIANI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Analisi dei flussi migratori)*

1. In funzione dell'attuazione del Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, in armonia con gli impegni assunti nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008, a decorrere dallo luglio 2014, per il periodo di due anni, è sospesa l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla determinazione dei flussi di ingresso e, conseguentemente, l'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto.

2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che, nel periodo di cui al comma 1, procede:

a) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri;

b) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica



in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori;

c) all'analisi della capacità recettiva del paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti;

d) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;

e) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza;

f) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di ricongiungimento familiare.

3. Sono esclusi dalla disposizione di cui al comma 1 gli ingressi per lavoro in casi particolari di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

### 3.0.3

CANDIANI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Dichiarazione dello stato di emergenza per la sicurezza della protezione dei confini territoriali)*

1. Nelle more di un intervento strutturale da predisporre con l'Unione Europea, per far fronte a condizioni di pericolo per la sicurezza e la protezione dei confini territoriali, dovute ad un eccezionale afflusso migratorio e finalizzate al contrasto di associazioni criminali straniere, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del consiglio dei ministri delibera lo stato di salvaguardia della sicurezza e la protezione dei confini territoriali, determinandone la durata in stretto riferimento alla qualità degli eventi.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza, conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede anche in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 prevede interventi, con il ricorso all'utilizzo delle Forze Armate, finalizzati a:

- a)* controllo delle linee di confine e delle linee costiere;
  - b)* operazioni navali atte ad intercettare e fermare le navi che trasportano immigrati clandestini in acque internazionali, in prossimità del limite dell'acque territoriali degli Stati stranieri interessati dalle partenze;
  - c)* al contrasto alle associazioni criminali di matrice straniera che operano nel territorio italiano;
  - d)* a azioni di contrasto alle associazioni criminali che gestiscono la tratta di persone».
-

**Art. 4.**

**4.1**

CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,nel rispetto della vigente normativa in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro».*

---

**Art. 5.**

**5.1**

CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «durata degli stessi», è inserito il periodo seguente: «Le predette imprese sono altresì tenute a fornire alla medesima autorità dettagliata documentazione concernente eventuali pendenze e precedenti giudiziari del personale chiamato a fornire i predetti servizi».*

---

**Art. 7.**

**7.1**

CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 1, all'ultimo periodo, dopo le parole: «delle finanze» aggiungere le parole: «valutato l'impatto finanziario derivante dalla presente disposizione».*

---

**7.2**

CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 2, sostituire le parole: «dicembre 2014» con le parole: «dicembre 2015».*

---

**7.3**

CANDIANI

**Decaduto**

*Al comma 3, sostituire le parole: «adeguato scambio» con le parole: «costante scambio».*

---

**Art. 13.****13.1**

FUCKSIA

**Respinto***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 13. - 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 18, comma 1, la lettera *a)*: "nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo" è eliminata e sostituita da quanto segue:

"*a)* nominare il medico competente per l'effettuazione degli obblighi previsti dal presente decreto legislativo";

*b)* all'articolo 18, lettera *d)*, in fine sopprimere le parole: "ove presente";

*c)* all'articolo 29, comma 1, la frase finale: "nei casi di cui all'articolo 41" è eliminata;

*d)* all'articolo 35, comma 1, lettera *c)*, in fine, sopprimere le parole: "ove nominato";

*e)* all'articolo 45, comma 1, sopprimere le parole: "ove nominato";

*f)* all'articolo 104, comma 2, sopprimere il periodo: "ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41"».

**13.2**

GUALDANI

**Respinto***Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

1) alla lettera *a)*, sopprimere l'ultimo periodo;

2) alla lettera *b)*, sopprimere l'ultimo periodo.

**Art. 14.****14.1**

SILVESTRO, DE BIASI, MATURANI, DIRINDIN, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA

**Accolto**

*Ai comma 1 sostituire le parole: «Decorsi sei mesi» con le seguenti: «Decorsi dodici mesi».*

---

**14.2**

SILVESTRO, DE BIASI, MATURANI, DIRINDIN, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA

**Decaduto**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per fare fronte alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono l'ottimale funzionamento delle strutture attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili sulla base della legislazione vigente. A tal fine entro il termine previsto dal comma 1, le medesime regioni e province autonome attuano processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi dei propri enti sanitari nel rispetto delle disposizioni vigenti previa valutazione ponderata del fabbisogno di personale e di risorse per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari e l'ottimale funzionamento delle strutture e tenendo anche conto di quanto disposto dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

---

**14.3**

SILVESTRO, DE BIASI, MATURANI, DIRINDIN, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA

**Decaduto**

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari»;*

*b) al secondo periodo, dopo le parole: «nel rispetto delle disposizioni vigenti» inserire le seguenti: «previa valutazione ponderata del fabbisogno di personale e di risorse per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari e l'ottimale funzionamento delle strutture».*

---

**14.4**

SILVESTRO, DE BIASI, MATURANI, DIRINDIN, BIANCO, DALLA ZUANNA,  
GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA

**Decaduto**

*Al comma 3, sostituire le parole: «al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni» con le seguenti: «al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei processi assistenziali».*

---



**Art. 16.****16.0.1**

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:***«Art. 16-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, in materia di certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro)*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 la parola: "deve" è sostituita dalla seguente: "può";
- b) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente ulteriore periodo: «Il rilascio del predetto certificato è esente dal bollo e dai diritti di cancelleria.»;
- c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In sostituzione del certificato penale del casellario giudiziale il datore di lavoro può acquisire in via definitiva dall'interessato una dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dallo stesso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori."».

---

**Art. 17.****17.6**

IL GOVERNO

**Accolto***Sopprimere l'articolo 17.*

---

**17.1**

CANDIANI

**Precluso***Al comma 1, dopo il capoverso «1-bis», è inserito il seguente:*

«1-bis.1. Ai fini del comma 1-bis, per "pubblico" si intende una o più persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone, ivi incluse le associazioni che promuovono la protezione dell'ambiente purché residenti o abbiano sede legale nel territorio interessato dal progetto.».

---

**17.2**

CANDIANI

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso «1-ter», dopo le parole: «nel proprio sito web» inserire le seguenti: «e mediante avviso presso la sede comunale dei comuni interessati dal piano o programma».*

---

**17.3**

CANDIANI

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso «1-ter», dopo le parole: «nel proprio sito web» inserire le seguenti: «e in un quotidiano a diffusione nazionale».*

---

**17.4**

CANDIANI

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso 1-quinquies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non sono ammesse osservazioni al di fuori dei termini di cui al presente comma».*

---

**17.5**

CANDIANI

**Precluso**

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-septies, aggiungere il seguente:*

*«1-octies. I commi da 1-bis a 1-septies non si applicano a piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale o adottati in caso di emergenze civili».*

---

**17.0.1**

CANDIANI

**Decaduto**

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Gestione dei rifiuti in Campania. Procedura di infrazione 2007/2195)*

1. Allo scopo di definire le soluzioni gestionali ed impiantistiche da realizzare per risolvere in maniera strutturale la fase di "emergenza rifiuti" nel territorio regionale, la regione Campania, entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, approva un nuovo Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani (PRGRU) con l'obiettivo primario di raggiungere il 65 per cento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani entro il 31 dicembre 2014. Il piano definisce in particolare:

la quantità annua aggiornata dei rifiuti urbani e i quantitativi per ciascuno ambito ottimale che devono essere avviati alle varie tipologie di trattamento, meccanico-biologico, termovalorizzazione per combustione diretta o indiretta, digestione anaerobica, ecc.;

i quantitativi di materie recuperabili attraverso il riciclo e quelli destinati al recupero energetico conseguibile attraverso i processi termici e biologici, nonché l'ammontare dei residui da conferire in discarica;

la nuova pianificazione dell'impiantistica regionale, indicando localizzazioni definite o programmate, fonti di finanziamento, gestori e stime dei costi di investimento e di gestione;

soluzioni impiantistiche per l'immediato trattamento in sicurezza dei rifiuti stoccati da anni sul territorio regionale.

2. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 1, la regione Campania utilizza in via prioritaria a tale scopo le risorse provenienti dai programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 concernenti la regione Campania nonché la quota di cofinanziamento di fonte regionale».

---

## 17.0.2

CANDIANI

### Decaduto

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Bonifica delle discariche. Procedura di infrazione 2003/2077)*

1. Entro 90 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, le regioni interessate dalla procedura di infrazione 2003/2077, in relazione alla quale la Commissione europea ha presentato ricorso alla Corte di giustizia europea, *ex* articolo 260 (C-196/13), approvano i progetti per la bonifica o messa in sicurezza dei siti delle discariche presenti nel proprio territorio. Ai fini del finanziamento degli interventi sono utilizzati, in via prioritaria a tale scopo le risorse provenienti dai programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 concernenti ciascuna regione, nonché la quota di cofinanziamento di fonte regionale».

---

**Art. 18.****18.1**

ZELLER, BERGER, PALERMO, ZIN

**Respinto***Sopprimere l'articolo.*

---

**18.2**

FLORIS

**Accolto***Apportare le seguenti modificazioni:**al comma 1 sostituire le parole: «al 20 per cento» con le seguenti: «a 20 g per 100 cc» e dopo le parole: «Spazio economico europeo» aggiungere le seguenti: «nonché verso Paesi terzi»;**al comma 3 sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione del perfezionamento» con le seguenti: «dal dodicesimo mese successivo al perfezionamento»;**al comma 4 sostituire le parole: «entro i nove mesi successivi a tale data» con le seguenti: «fino all'esaurimento scorte».*

---

**18.3**

FISSORE

**Assorbito***Al comma 1, sostituire le parole: «al 20 per cento» con le seguenti: «a 20 g per 100 cc» e dopo le parole: «Spazio economico europeo» aggiungere le seguenti: «nonché verso Paesi terzi».*

---

**18.4**

BONFRISCO

**Respinto***Sostituire l'articolo con il seguente:**«Art. 18. - (Disposizioni in materia di bevande analcoliche. Caso UE Pilot n. 4738/13/ENTR). - 1. I commi 16, 16-bis e 16-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono abrogati».*

---

**18.5 (corretto)**

SUSTA, MARAN

**Respinto***Sostituirlo con il seguente:*

«1. I commi 16, 16-bis e 16-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono abrogati».

---

**18.6**

FISSORE

**Assorbito**

*Al comma 3, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione del perfezionamento» con le seguenti: «dal dodicesimo mese successivo al perfezionamento».*

---

**18.7**

SUSTA, MARAN

**Assorbito***Sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 3 le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione del» sono sostituite dalle seguenti: «dal dodicesimo mese successivo al»;*

*b) al comma 4 le parole: «entro i nove mesi successivi a tale data.» sono sostituite dalle seguenti: «sino all'esaurimento delle scorte».*

---

**18.8**

FISSORE

**Assorbito**

*Al comma 4, sostituire le parole: «nove mesi» con le seguenti: «dodici mesi».*

---

**Art. 19.**

**19.1**

FISSORE

**Ritirato**

*Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).*

---

**19.2**

BERGER, ZELLER, PALERMO, BOCCA, PANIZZA

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**19.3**

FISSORE

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

---

**Art. 20.****20.7**

IL GOVERNO

**Accolto***Sopprimere l'articolo 20.***20.1**

CIRINNÀ, PUPPATO, AMATI, MATTESINI, CASSON, D'ADDA, SOLLO, GRANAIOLA, PEZZOPANE, GUERRIERI PALEOTTI, FISSORE, GINETTI, LO GIUDICE, VALENTINI

**Precluso***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 20. - (Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Procedura di infrazione n. 2014-2006). - 1. Alla legge 11 gennaio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

"1-bis. La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati. Gli animali coinvolti sono sempre liberati, ove non possibile per ragioni legate alla loro salute, sono destinati agli Enti di cui all'articolo 19-*quater* disp.coord. trans. c.p.";

b) all'articolo 4, i commi 3 e 4 sono soppressi;

c) all'articolo 5, al comma le parole: ", nonché il loro uso in funzione di richiami" sono sopresse;

d) all'articolo 5, il comma 2 è soppresso;

e) all'articolo 5, al comma 6 le parole: "con l'uso di richiami vivi" sono sopresse;

f) all'articolo 5, i commi 7,8 e 9, sono soppressi;

g) all'articolo 21, al comma le lettere *p*) e *q*) sono sopresse;

h) all'articolo 21, al comma 1, lettera *r*) le parole: "accecati o mutilati ovvero legati per le ali" sono sopresse;

i) all'articolo 21, al comma 1 lettera *ee*) le parole: "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e" sono sopresse;

l) all'articolo 31, al comma 1 lettera *h*) le parole: "per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero" sono sopresse;

m) all'articolo 30 dopo la lettera *l*) è aggiunta la seguente:

"1-bis) la violazione del comma 1-bis dell'articolo 4 comporta l'integrazione del delitto di cui all'articolo 544-*ter* c.p."».



**20.2**

DE PETRIS, URAS

**Precluso***Sostituirlo con il seguente:*

«Art. 20. - (Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, Caso EU Pilot 1611/I O/ENVI). - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente: "La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietate.";
- b) all'articolo 4, il comma 4 è abrogato;
- c) all'articolo 5, comma 1, le parole: ", nonché il loro uso in funzione di richiami" sono soppresse;
- d) all'articolo 5, il comma 2 è abrogato;
- e) all'articolo 5, comma 6, le parole: "con l'uso dei richiami vivi" sono soppresse;
- f) all'articolo 5, i commi 7, 8 e 9 sono abrogati;
- g) all'articolo 21, comma 1, le lettere p) e q) sono abrogate;
- h) all'articolo 21, comma 1, lettera r), le parole: "accecati o mutilati ovvero legati per le ali" sono soppresse;
- i) all'articolo 21, comma 1, lettera ee), le parole: "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e" sono soppresse;
- l) all'articolo 28, comma 2, secondo periodo, le parole: "e dei richiami. vivi autorizzati" sono soppresse;
- m) all'articolo 31, comma 1, lettera h), le parole: "per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero" sono soppresse».

**20.3**

AMATI, CIRINNÀ, DE PETRIS, GRANAIOLA, PUPPATO, VALENTINI

**Precluso***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 20. - (Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Messa in mora della Commissione europea, infrazione 2014/2006). - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 4, il comma 3 è così sostituito:

"3. La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati";

- b) all'articolo 4, il comma 4 è abrogato;

- c) all'articolo 5, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: ", nonché il loro uso in funzione di richiami";
- d) all'articolo 5, il comma 2 è soppresso;
- e) all'articolo 5, comma 6, le parole: "con l'uso dei richiami vivi" sono soppresse;
- f) all'articolo 5, i commi 7, 8 e 9 sono soppresi;
- g) all'articolo 21, comma 1, le lettere p) e q) sono soppresse;
- h) all'articolo 21, comma 1 lettera r), le parole: "accecati o mutilati ovvero legati per le ali" sono soppresse;
- i) all'articolo 21, comma 1 lettera ee), le parole: "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e" sono soppresse;
- j) all'articolo 28, comma 2, le parole: "e dei richiami vivi autorizzati" sono soppresse;
- k) all'articolo 31, comma 1, lettera h) le parole: "per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero" sono soppresse».

## 20.4

Giuseppe ESPOSITO

### Precluso

*Dopo il comma il comma 1, aggiungere con il seguente:*

«1. Alla legge Il gennaio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 1 dell'articolo 4 aggiungere alla fine le seguenti parole: "La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati".
- b) All'articolo 4, sopprimere i commi 3 e 4.
- c) Al comma 1 dell'articolo 5 le parole: ", nonché il loro uso in funzione di Richiami" sono abrogate.
- d) Sopprimere il comma 2 dell'articolo 5.
- e) Al comma 6 dell'articolo 5, sopprimere le parole: "con l'uso dei richiami Vivi".
- f) I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5 sono soppresi.
- g) Al comma 1, articolo 21, le lettere p) e q) sono soppresse.
- h) Al comma 1, lettera r), articolo 21, sopprimere le parole: "accecati o mutilati ovvero legati per le ali".
- i) Al comma 1, lettera e), articolo 21 sopprimere le parole: "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e".
- l) Al comma 1, lettera h), articolo 31, sopprimere le parole: "per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero".».

**20.5**

PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, ZELLER, Fausto Guilherme LONGO, TONINI

**Precluso**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di coordinare le modalità di esercizio dell'attività venatoria previste dagli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con quelle previste dalla disciplina nazionale, i commi 5 e 12 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, si interpretano nel senso che l'opzione prevista dal comma 5 del medesimo articolo 12 si esercita fatto salvo quanto disposto dalle leggi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle previsioni di cui ai commi 5 e 17 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

---

**20.6**

PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, ZELLER, Fausto Guilherme LONGO, TONINI

**Precluso**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di coordinare le modalità di esercizio dell'attività venatoria previste dagli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con quelle previste dalla disciplina nazionale, i commi 5 e 12 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, si interpretano nel senso che l'opzione prevista dal comma 5 del medesimo articolo 12 si esercita fatto salvo l'esercizio venatorio agli ungulati e quello con l'arco o con il falco.».

---

**Art. 21.****21.7**

IL GOVERNO

**Accolto***Sopprimere l'articolo 21.*  

---

**21.1**

CANDIANI

**Precluso***Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e per la sistematica disponibilità e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale"».

---

**21.2**

CANDIANI

**Precluso**

*Al comma 1, alla lettera a) sostituire le parole: «alla rete» con le seguenti: «ai servizi di rete».*

---

**21.3**

CANDIANI

**Precluso**

*Al comma 1, alla lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, le autorità pubbliche che affidano a terzi la gestione o l'aggiornamento di dati che rientrano nell'ambito dei compiti di servizio pubblico sono tenute ad inserire nei relativi contratti il diritto alla messa a disposizione del pubblico e alla diffusione delle informazioni ambientali."».*

---

**21.4**

CANDIANI

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**21.5**

CANDIANI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera i), capoverso «3-bis», dopo le parole: «conformità alle disposizioni di esecuzione» inserire le seguenti: «adottate a livello comunitario».*

---

**21.6**

CANDIANI

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:*

*«l) all'articolo 7, comma 4, le parole: "Il servizio di ricerca di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Un servizio di ricerca ai sensi del comma 1"».*

---

**Art. 22.****22.17**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Sopprimere l'articolo 22.*

---

**22.1**

CANDIANI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «g)», secondo periodo, sostituire le parole: «sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio» con le seguenti: «devono contenere un livello informativo e di dettaglio a fini ambientali i».*

---

**22.2**

CANDIANI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «per l'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20» inserire le seguenti: «, oppure direttamente alle procedure di cui agli articoli 23 e seguenti, oppure la non necessità di sottoporre ad alcuna procedura.».*

---

**22.3**

CANDIANI

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:*

*«g-bis) all'articolo 20, dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

*"2-bis. Il proponente fornisce informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente, anche tenendo conto, se del caso, dei risultati disponibili da altre valutazioni ambientali pertinenti, effettuate sulla base della normativa vigente. L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire è precisato nell'allegato IV-bis. Il proponente può anche fornire una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare effetti negativi significativi sull'ambiente."».*

*Conseguentemente, dopo l'allegato IV alla parte seconda è inserito il seguente:*

«Allegato IV-bis

INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 20, COMMA 2-bis

1. Descrizione del progetto comprese in particolare:

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e, ove pertinente, dei lavori di demolizione;

b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.

INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE FORNITE DA PARTE DEL PROPONENTE PER I PROGETTI ELENCATI NELL'ALLEGATO IV

2. La descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante.

3. Nel raccogliere i dati a norma dei punti da 1 a 3 si tiene conto, se del caso, dei criteri figuranti nell'allegato V.

4. La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente, nella misura in cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da:

a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente;

b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità.».

---

**22.4**

CANDIANI

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:*

«q-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante "Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20"; al punto 1, dopo le parole: "delle dimensioni" sono inserite le seguenti: "e della concezione dell'insieme"».

---

**22.5**

CANDIANI

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:*

«q-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante "Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20"; al punto 1, dopo le parole: "del cumulo con altri progetti" sono inserite le seguenti: "esistenti e/o approvati"».

---

**22.6**

CANDIANI

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:*

«q-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante "Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20"; al punto 1, le parole: "- del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate. "sono sostituite dalle seguenti: "- dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche;"».

---

**22.7**

CANDIANI

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:*

«q-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante "Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20"; al punto 1, sono aggiunte le seguenti parole: "- dei rischi per la salute umana (ad esempio, quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico)"».

---

**22.8**

CANDIANI

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:*

«q-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante "Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo. 20"; al punto 2, le parole: "- della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;" sono sostituite dalle seguenti: "della ric-



chezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del relativo sottosuolo;».

---

## 22.9

CANDIANI

### Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:*

«q-bis) All'allegato V alla parte seconda, recante "Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20"; al punto 2, dopo le parole: "zone costiere" sono inserite le seguenti: "e l'ambiente marino"».

---

## 22.10

CANDIANI

### Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:*

«q-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante "Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20"; al punto 2, le parole: "- zone nelle quali gli *standard* di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati" sono sostituite dalle seguenti: "- zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si verifichi, il mancato rispetto degli *standard* di qualità ambientale stabiliti dalla legislazione dell'Unione e pertinenti al progetto;».

---

## 22.11

CANDIANI

### Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:*

«q-bis) All'allegato V alla parte seconda, recante "Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20"; al punto 3, le parole: "della portata dell'impatto sono sostituite dalle seguenti: "dell'entità ed estensione dell'impatto"».

---

**22.12**

CANDIANI

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:*

«q-bis) All'allegato V alla parte seconda, recante "Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20"; al punto 3, dopo il primo trattino è inserito il seguente: "- della natura dell'impatto;»».

---

**22.13**

CANDIANI

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:*

«q-bis) All'allegato V alla parte seconda, recante "Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20"; al punto 3, le parole: "dell'ordine di grandezza" sono sostituite dalle seguenti: "dell'intensità"».

---

**22.14**

CANDIANI

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:*

«q-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante "Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20"; al punto 3, è aggiunto, in fine, il seguente trattino: "della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto;»».

---

**22.15**

CANDIANI

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:*

«q-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante "Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20"; al punto 3, è aggiunto, in fine, il seguente trattino: "del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati;»».

---

**22.16**

CANDIANI

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:*

«q-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante "Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20"; al punto 3, è aggiunto, in fine, il seguente trattino: "della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace;"».

---

**Art. 23.****23.1**

GUALDANI

**Respinto**

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 2, dopo le parole: "legge 24 dicembre 2012, n. 234," aggiungere le seguenti: "e all'articolo 14; commi 24-bis, 24-ter e 24-qua-ter; della legge 28 novembre 2005, n. 246,»;*

*b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«*d-bis*) I valori limite di emissione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano ai soli fini della riduzione, fino al conseguimento dei valori di qualità, dei livelli emissivi delle sorgenti sonore che, singolarmente o cumulativa mente considerate, determinano presso i ricettori limitrofi il superamento dei valori di qualità prescritti dalla classificazione acustica territoriale vigente con riferimento alle relative aree di ubicazione. È fatta comunque salva l'applicazione dei valori limite di immissione, dei valori di attenzione e dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *f*), *g*) e *h*), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, nonché delle vigenti norme di omologazione. I valori limite differenziali previsti dalla medesima legge non si applicano agli insediamenti produttivi preesistenti all'adozione o all'adeguamento dei piani di zonizzazione acustica, indipendentemente dalla zona acustica dove sono ubicati i recettori.».

---

**Art. 24.**

**24.1**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Sopprimere l'articolo 24.*

---

**Art. 26.**

**26.1**

CANDIANI

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**26.2**

CANDIANI

**Respinto**

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'amministrazione aggiudicatrice può esigere nel bando di gara un livello minimo di capacità da parte delle imprese ausiliarie».*

---

**26.3**

CANDIANI

**Respinto**

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'amministrazione aggiudicatrice può indicare nel bando di gara un numero massimo di imprese ausiliarie».*

---

**Art. 27.****27.1**

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

**Respinto***Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, il potere di accesso agli atti, alle informazioni e ai documenti di indagine previsto ai sensi del presente articolo è sempre consentito, ove richiesto, ai membri del Parlamento».

---

**27.2**

URAS, DE PETRIS

**Respinto***Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Agli adempimenti previsti ai sensi del presente articolo relativamente all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, unitamente a quelli in capo al GME, all'Antitrust e alla CONSOB, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

---

**Art. 28.****28.1**

CANDIANI

**Respinto**

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole anche senza assistenza, sono soppresse».*

---

**28.2**

CROSIO, CANDIANI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 28-bis.**

1. Al fine di assicurare la corretta applicazione del regolamento CE n. 1186/2009 del Parlamento Europeo relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, per serbatoi normali di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera c), fermo restando quanto già previsto, si intendono anche tutti i serbatoi regolarmente omologati dalla motorizzazione».

---

**28.3**

CROSIO, CANDIANI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 28-bis.**

1. Al fine di assicurare la corretta applicazione del regolamento CE n. 1186/2009 del Parlamento Europeo relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, le disposizioni di cui all'articolo 107 si applicano anche nelle aree extradoganali per il carburante contenuto in serbatoi regolarmente omologati dalla motorizzazione».

---



**Art. 29.**

**29.1**

ZELLER

**Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, inclusi i contratti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione di opere o lavori».*

---

**Art. 30.**

**30.1**

COCIANCICH

**Accolto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**30.2**

DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA,  
STEFANO

**Accolto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**30.3**

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, FATTORI, MOLINARI, DONNO

**Accolto**

*L'articolo 30 è soppresso.*

---

**30.4**

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

**Accolto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**30.5**

MUSSINI

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**30.6**

MUSSINI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), le parole: «e contro il soggetto riconosciuto colpevole» e le parole: «in violazione manifesta del diritto» sono soppresse.*

---

**30.7**

MUSSINI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), l'ultimo periodo: «Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto» è soppresso.*

---

**30.8**

MUSSINI

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) il comma 2 dell'articolo 1 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente: "Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non possono dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione delle norme di diritto né l'attività di valutazione del fatto né delle prove, fatti salvi i casi di manifesta violazione della legge e quelli di manifesta violazione del diritto dell'Unione europea"».*

---

**30.9**

MUSSINI

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*«c) dopo il comma 3 è aggiunto il comma 3-bis:*

*"Al fine di determinare se vi sia stata manifesta violazione della legge, devono considerarsi tutti gli elementi rilevanti per l'attività interpretativa o valutativa. di cui al comma 2, e, in ogni caso, il grado di chiarezza e precisione delle disposizioni violate, il carattere intenzionale della violazione, la scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto.*

*Al fine di determinare se vi sia stata manifesta violazione del diritto dell'Unione europea deve considerarsi l'eventuale inosservanza, da parte del magistrato, dell'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, del Trattato*

«sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se lo stesso abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.»».

---

**Art. 32.**

**32.1**

CANDIANI

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**32.2**

CANDIANI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 1.*

---

**32.3**

CANDIANI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 2.*

---

**32.4**

CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 2, dopo le parole: «e di quelli da essi derivati o loro sinonimi», inserire le seguenti: «tali da garantire una maggiore tutela delle produzioni "made in Italy"».*

---

**32.5**

CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché della vigente normativa in materia di tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza sul lavoro».*

---

**32.6**

CANDIANI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 3.*

---

**32.7**

CANDIANI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 4.*

---

**32.8**

CANDIANI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 5.*

---

**32.9**

CANDIANI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 6.*

---

**32.10**

CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 6, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: « un anno».*

---

**Art. 37.****37.1**

CANDIANI

**Respinto***Sopprimere l'articolo.***37.0.1**RUVOLO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO,  
LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:***«Art. 37-bis.***(Modificazioni al decreto legislativo 4/2012)*

1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) all'articolo 7, comma 1, la lettera *a*) è soppressa;
- 2) l'articolo 7, comma 2 è soppresso;
- 3) all'articolo 8, comma 1, le parole: "lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*)";
- 4) l'articolo 8, comma 3 è soppresso;
- 5) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

"*a*-bis) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore";

- 6) all'articolo 10, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del Regolamento (VE) 1380/2013, le catture accessorie o accidentali di esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima sono rigettate in mare.

1-ter. È abrogata ogni disposizione in contrasto con le disposizioni in materia di obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del Regolamento (UE) 1380/2013.";

- 7) all'articolo 11, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a*-bis) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 10 a 100 euro, fino a 50 kg di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima, da 100 a 1.000 euro, nel caso di quantità di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima comprese fra 50 e 100 kg, e da 1.000 a

6.000 euro nel caso di quantità superiori a 100 kg. Per gli accertamenti della quantità di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima, al valore rilevato deve essere applicata una riduzione pari al 10 per cento. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale.

1-*ter*. Fermi restando i divieti di detenzione, sbarco, trasporto, trasbordo e commercializzazione di esemplari sottotaglia di specie ittiche non soggette all'obbligo di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 1380/2013, nei casi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a*-bis) non è applicata sanzione se la cattura è stata realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca.";

8) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: "articolo 11, commi 1," sono inserite le seguenti: "1-*bis*";

9) il provento delle sanzioni per tutte le violazioni previste dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è destinato al finanziamento del fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154;

10) le depenalizzazioni oggetto del presente articolo non si applicano in alcun caso alle ipotesi di cattura di specie ittiche di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio della crescita, nonché di specie ittiche oggetto di piani di ricostituzione adottati dall'Unione europea o da organizzazioni internazionali cui la stessa aderisce;

11) è abrogata ogni disposizione nazionale che definisce "taglie minime" ulteriori o diverse rispetto a quelle stabilite da norme comunitarie, fatte salve quelle stabilite nei piani di gestione nazionali o locali, adottati in conformità alla normativa comunitaria vigente».

## 37.0.2

MARINELLO

### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 37-*bis*.

*(Modificazioni al decreto legislativo 4/2012)*

1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) all'articolo 7, comma 1, la lettera *a*) è soppressa;
- 2) l'articolo 7, comma 2 è soppresso;
- 3) all'articolo 8, comma 1, le parole: "lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*)";
- 4) l'articolo 8, comma 3 è soppresso;
- 5) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:



"*a-bis*) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore";

6) all'articolo 10, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"*1-bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del Regolamento (UE) 1380/2013, le catture accessorie o accidentali di esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima sono rigettate in mare.

*1-ter*. È abrogata ogni disposizione in contrasto con le disposizioni in materia di obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del Regolamento (UE) 1380/2013.";

7) all'articolo 11, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"*1-bis*. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a-bis*) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 10 a 100 euro, fino a 50 kg di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima, da 100 a 1.000 euro, nel caso di quantità di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima comprese fra 50 e 100 kg, e da 1.000 a 6.000 euro nel caso di quantità superiori a 100 kg. Per gli accertamenti della quantità di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima, al valore rilevato deve essere applicata una riduzione pari al 10 per cento. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale.

*1-ter*. Fermi restando i divieti di detenzione, sbarco, trasporto, trasbordo e commercializzazione di esemplari sottotaglia di specie ittiche non soggette all'obbligo di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 1380/2013, nei casi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a-bis*) non è applicata sanzione se la cattura è stata realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca.";

8) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: "articolo 11, commi 1," sono inserite le seguenti: "*1-bis*";

9) il provento delle sanzioni per tutte le violazioni previste dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è destinato al finanziamento del fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154;

10) le depenalizzazioni oggetto del presente articolo non si applicano in alcun caso alle ipotesi di cattura di specie ittiche di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio della crescita, nonché di specie ittiche oggetto di piani di ricostituzione adottati dall'Unione europea o da organizzazioni internazionali cui la stessa aderisce;

11) è abrogata ogni disposizione nazionale che definisce "taglie minime" ulteriori o diverse rispetto a quelle stabilite da norme comunitarie, fatte salve quelle stabilite nei piani di gestione nazionali o locali, adottati in conformità alla normativa comunitaria vigente».

**37.0.3**

MOLINARI, DONNO, FATTORI

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:***«Art. 37-bis.***(Norma di interpretazione autentica)*

1. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca in condizioni di equità senza alterazioni della concorrenza, conformemente ai principi comunitari vigenti in materia, le disposizioni di cui all'articolo 3-ter, comma 1, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, si interpretano nel senso di comprendere anche la pesca professionale in acque interne e lagunari».

**37.0.4**

SUSTA

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:***«Art. 37-bis.***(Disposizioni volte al recepimento del Regolamento (CE) 1760/2000 in materia di identificazione e registrazione dei bovini e misure di semplificazione in materia di controlli)*

1. Al fine di alleggerire le incombenze amministrative gravanti sui detentori di capi di bestiame di razza bovina, essendo stata ritenuta pienamente operativa la banca dati informatizzata nazionale con decisione della Commissione 13 febbraio 2006, così come prescritto dall'articolo 6, comma 3, del Regolamento (CE) 1760/2000, gli animali destinati al mero commercio nazionale sono esentati dall'obbligo di accompagnamento del relativo passaporto.

2. Al Decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il 4 comma, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Gli animali destinati alla mera commercializzazione nazionale non sono soggetti all'obbligo di passaporto. Restano salvi gli altri obblighi di registrazione aziendale, regionale e nazionale".

b) all'articolo 7, comma 13, è aggiunto il seguente periodo: "Salvo quanto previsto dal comma 4-bis,".

3. Al decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, articolo 3 dopo il comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente:

"Salvo che il fatto non costituisca reato, non soggiace alle pene di cui ai commi 2, 3, 9, 11 il detentore di animali destinati alla mera commercializzazione nazionale".».

---

**Art. 38.****38.2**

PANIZZA, ZELLER, PALERMO, TONINI

**Decaduto***Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In deroga alle disposizioni contenute nei commi 1 e 2, nei territori ove vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono fatte salve le disposizioni sul rilascio del certificato di eredità e di legato ivi previste ai fini della pubblicità immobiliare degli acquisti a causa di morte».

---

**38.3**

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

**Decaduto***Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In deroga alle disposizioni contenute nei commi 1 e 2, nei territori ove vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono fatte salve le disposizioni sul rilascio del certificato di eredità e di legato ivi previste ai fini della pubblicità immobiliare degli acquisti a causa di morte».

---

**38.1 (testo 2)**

ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA, ZIN

**Accolto***Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al titolo II del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in materia di rilascio del certificato di eredità e di legato».

---

**Art. 40.****40.1**

CANDIANI

**Decaduto***Sostituire i commi da 1 a 3 con il seguente:*

«1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli 7.8 e 9, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 15,94 milioni di euro per l'anno 2015 e a 15,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede per i medesimi anni mediante l'utilizzo di corrispondenti ed equivalenti somme delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004».

---

**40.2**

URAS, STEFANO

**Respinto***Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:*

«2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'incremento dell'accisa su carbone, lignite e coke e dell'accisa sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio di cui all'Allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

---

**Proposte di coordinamento****Coord.1**

IL RELATORE

**Accolta**

*All'articolo 3, comma 1, lettera e), capoverso 5, dopo la parola: «straniero», ovunque ricorre, sopprimere la seguente parola: «extracomunitario».*

---

**Coord.2**

IL RELATORE

**Accolta**

*All'articolo 3, comma 1, lettera c), capoverso: «3-septies», sostituire le parole: «agli articoli 10-bis, 14, comma 5-ter, o 14, comma 5-quater» con le seguenti: «all'articolo 10-bis o all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater».*

---

**Coord.3**

IL RELATORE

**Accolta**

*All'articolo 27, comma 1, lettera e), sostituire la parola: «congelamento» con la seguente: «sequestro»..*

---



